Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro lamentando di aver subito un rilevante danno economico per mancato guadagno, a causa del grave e ingiustificato ritardo dell'intermediario convenuto nel trasferimento integrale dei titoli sul dossier di una terza banca.
Faceva presente che, per effetto del mancato trasferimento di liquidità, avesse dovuto aprire un fido con il terzo intermediario, con conseguente addebito di interessi a debito.
Precisava che il tempestivo trasferimento delle somme in deposito presso il terzo intermediario, avrebbe anche consentito di beneficiare di un rilevante premio finanziario.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 12.311,00 e del danno non patrimoniale quantificato in € 15.000,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto la contestazione oggetto del presente ricorso risultava strumentale e funzionalmente connessa alla doglianza concernente i danni patrimoniali (necessità di aprire un fido e impedimento nel beneficiare di un rilevante premio finanziario) lamentati dal cliente.
Quanto al merito – dopo aver precisato che il ricorrente aveva sottoscritto in data 30/12/2021 il contratto di apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento – sottolineava di non aver mai ricevuto la richiesta di trasferimento di detti titoli che il cliente assumeva,

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nel reclamo, di aver inviato il 03.04.2025; soggiungeva pure di aver dato seguito tempestivamente alla successiva richiesta di trasferimento dei titoli, del 26.04.2025, e di essere in attesa dell'accredito degli importi derivanti dalla liquidazione della Gestione Patrimoniale intestata al cliente al fine di poter procedere alla chiusura del conto corrente e al trasferimento del relativo saldo presso la banca di destinazione.
Specificava che, per il contratto sottoscritto dal ricorrente, le tempistiche di liquidazione dei singoli prodotti finanziari ivi contenuti avessero coinvolto una pluralità di soggetti, con conseguenti tempi tecnici non previamente prevedibili e con accredito delle somme via via liquidate sul suo conto corrente, e che per gli altri titoli presenti nel deposito titoli avesse parimenti provveduto a disporne il trasferimento.
Evidenziava che dall'estratto conto corrente integrato del 30/06/2025 e da quello del 25/07/2025 risultassero regolarmente contabilizzati tutti gli accrediti.
Riteneva, dunque, di aver posto in essere con tempestività tutte le operazioni di propria competenza necessarie per dare esecuzione alle richieste del cliente e che l'eventuale ritardo – peraltro non dimostrato dal ricorrente – non fosse allo stesso imputabile in quanto tali attività avevano implicato l'intervento di una pluralità di soggetti.
Quanto al risarcimento del danno richiesto, contestava che parte ricorrente non avesse fornito alcuna prova del danno lamentato e si fosse limitato a produrre un documento contenente calcoli di propria elaborazione, privi di qualsiasi riscontro oggettivo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito.
Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale considerava infondata l'eccezione di incompetenza per materia, in quanto la controversia era relativa a ritardate operazioni di trasferimento titoli e fondi in collegamento a servizi bancari e finanziari che riguardano aspetti legati all'amministrazione del conto deposito titoli.
Ribadiva di aver avanzato la prima richiesta di trasferimento titoli il 03/04/2025, come da comunicazione allegata al ricorso, precisando di aver chiesto (come pure nella missiva del 26/04/2025) di trasferire i conti presenti nel proprio deposito titolo a custodia e amministrazione dall'intermediario convenuto all'intermediario di destinazione.
Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava a quanto già affermato nei propri scritti difensivi.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo ingiustificato nel trasferimento di alcuni titoli.
In relazione ad essa, l'intermediario ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro: l'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Parte resistente, infatti, sostiene che il ricorrente non si sia limitato a censurare l'ingiustificato ritardo, ma abbia formulato una domanda risarcitoria fondata sulla perdita di chances casualmente riconducibile ad esso; pertanto, il lamentato ritardo costituirebbe il presupposto funzionale e strumentale al danno patrimoniale lamentato, con conseguente competenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Va, in primo luogo, ricordato che le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento prevedono che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.
Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)" (Sez. VI, par. 1).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di tale disposizione e all'esito dei forum tra ABF e ACF, che si sono svolti del 19 novembre 2021e del 18 dicembre 2023, può affermarsi che questo Arbitro sia competente a conoscere le controversie che abbiano ad oggetto il lamentato ritardo nel trasferimento dei titoli ovvero per la mancata consegna della documentazione inerente le minusvalenze in occasione del trasferimento, in quanto si tratta di questione relativa all'inadempimento degli obblighi tipicamente connessi con la natura bancaria del contratto di deposito (ad es. relativi al recesso, al trasferimento del saldo del conto e alla consegna degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche).
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente chiede il risarcimento del danno asseritamente subito, non già in conseguenza della perdita di una chance derivante – a titolo esemplificativo – dalla impossibilità di disinvestire per effettuare altre operazioni su titoli, bensì come conseguenza immediata e diretta del ritardo con cui detto trasferimento sarebbe avvenuto (mancato guadagno sulle somme rimaste giacenti, oneri connessi all'apertura di un fido presso il terzo intermediario e mancato beneficio di un rilevante premio finanziario).
Accertata, dunque, la competenza dell'Arbitro nei termini appena riferiti, il Collegio deve pure rilevare che mancano le prove circa la sussistenza del lamentato illecito.
Dalla documentazione in atti emerge che effettivamente il ricorrente abbia chiesto il trasferimento integrale dei titoli presenti nel dossier radicato presso la banca resistente in data 03.04.2025; tale richiesta è stata reiterata il 26.04.2025.
A fronte di tali richieste, emerge *per tabulas* che l'effettivo trasferimento dei titoli presenti nel dossier risulta effettuato il 07.05.2025 e pervenuto alla banca di destinazione il 12.05.2025, mentre la liquidazione dei prodotti finanziari risulta eseguita a partire dal 25.04.2025 e successivamente conclusa il 17.07.2025.
A tale riguardo, l'intermediario ha affermato (in sede di riscontro al reclamo oltre che nelle controdeduzioni) che per uno dei contratti le tempistiche di liquidazione dei singoli prodotti finanziari ivi contenuti hanno coinvolto una pluralità di soggetti, con conseguenti tempi tecnici non previamente prevedibili e con accredito delle somme via via liquidate sul conto corrente del ricorrente, che è stato conseguentemente estinto una volta completato l'accredito degli importi derivanti dalla liquidazione della Gestione Patrimoniale.
Le evidenze documentali, dunque, dimostrano che – nel complesso dei rapporti intrattenuti dal ricorrente – già a partire 25.04.2025 l'intermediario ha provveduto a liquidare sul relativo conto corrente le somme oggetto di trasferimento e che tale *iter* sia stato completato nelle settimane successive a causa delle caratteristiche dei prodotti e del coinvolgimento di una pluralità di soggetti (circostanze non specificamente contestate dal ricorrente).
In mancanza del contestato ritardo ingiustificato, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE